

DELIBERAZIONE 7 GIUGNO 2012
239/2012/A/EFR

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI ENERGETICI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 giugno 2012

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 15 settembre 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. (di seguito: D.lgs 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: D.lgs 28/11);
- i decreti ministeriali 24 aprile 2001, successivamente sostituiti dai decreti ministeriali di cui al successivo alinea;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante “*Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*” e il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “*Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*” e loro successive modifiche e integrazioni (di seguito: DDMM 20 luglio 2004);
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007, recante “*Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004*” (di seguito: DM 21 dicembre 2007);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 103/03), il suo Allegato A e le deliberazioni dell’Autorità ad essa correlate;
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2006, n. 4/06 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 4/06) e la Convenzione di cui al suo Allegato A;
- la determinazione del Direttore Generale dell’Autorità del 1 dicembre 2006, n. 1/06;
- la comunicazione dell’Autorità all’Enea del 23 gennaio 2009 (prot. Autorità Gen/P 3268);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2007, n. 348/07 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 348/07);
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la deliberazione dell’Autorità 11 febbraio 2009, EEN 1/09;
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2009, GOP 26/09, (di seguito: deliberazione GOP 26/09) e il comunicato pubblicato sul sito internet dell’Autorità in data 15 luglio 2009 relativo alla sua attuazione;
- la comunicazione di Enea in data 8 luglio 2009 (Prot. ENEA/2009/37996/ACS-PROTRIS, prot. Autorità n. 40542 del 16 luglio 2009);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione EEN 9/11), il suo allegato A e le deliberazioni dell’Autorità ad essa correlate;
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2011, GOP 55/11 (di seguito: deliberazione GOP 55/11);
- il *Sesto Rapporto Annuale sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica*, 70/2012/I/efr, del 1 marzo 2012.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 5, comma 5, dei DDMM 24 aprile 2001, successivamente sostituito dall’articolo 5, comma 6, dei DDMM 20 luglio 2004, l’Autorità predispone e pubblica, sentite le Regioni e le Province autonome a seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, linee guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di interventi e misure di risparmio energetico, nonché i criteri e le modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica, di cui all’articolo 10, dei medesimi decreti, compresa la documentazione comprovante i risultati ottenuti che deve essere prodotta (di seguito: Linee Guida) e che tali Linee Guida sono state adottate con deliberazione 103/03 e sono state successivamente aggiornate, da ultimo, con deliberazione EEN 9/11 e s.m.i.;
- l’articolo 7, comma 1, dei DDMM 20 luglio 2004 attribuisce all’Autorità, tra l’altro, la facoltà di individuare uno o più soggetti ai quali affidare lo svolgimento delle attività di valutazione e di certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguiti, ivi inclusi i necessari controlli;
- le attività di valutazione di cui al precedente alinea sono strettamente inerenti all’esercizio delle seguenti funzioni amministrative intestate all’Autorità: (a) adozione di provvedimenti individuali e all’esercizio di una potestà di accertamento costitutivo, (b) espletamento di funzioni ispettive, (c) esercizio di potestà normative di regolazione generale; e che, ai sensi dell’articolo 2, commi 22, 28 e 30 della legge 481/95, al disimpegno di dette attività, di natura pubblicistica, l’Autorità è tenuta a provvedere direttamente con il proprio personale, salva la collaborazione di altre amministrazioni di cui essa può avvalersi;
- l’istituto dell’avvalimento risulta essere coerente con il suddetto assetto, in particolare con il principio, posto dal citato articolo 2, comma 22, della legge 481/95, in base al quale le amministrazioni sono tenute a prestare la collaborazione richiesta dall’Autorità, in quanto caratterizzato dall’utilizzo da parte di un ente degli

uffici di un altro ente, ferma restando l'imputazione dell'attività al soggetto titolare della funzione esercitata;

- con la deliberazione 4/06, l'Autorità ha disposto di avvalersi dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (di seguito: l'Enea) per lo svolgimento delle seguenti attività connesse alla gestione dei seguenti procedimenti:
 - a) attività istruttoria a supporto della valutazione di proposte di progetto e di programma di misura di cui all'articolo 6 delle Linee Guida;
 - b) attività di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti sulla base di progetti;
 - c) attività di controllo volta a verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetti ai fini della certificazione dei risparmi energetici;
- con la deliberazione 4/06, l'Autorità ha altresì disposto di avvalersi dell'attività di studio e proposta svolta dall'Enea a supporto dell'adozione da parte dell'Autorità di nuove schede tecniche di quantificazione standardizzate e analitiche di cui all'articolo 4, comma 2 e all'articolo 5, comma 2 delle Linee Guida, nonché di aggiornamento periodico di quelle approvate;
- il rapporto di avvalimento di Enea di cui ai precedenti alinea, è stato disciplinato dalla deliberazione 4/06 e dalla Convenzione, di cui al suo Allegato A;
- l'articolo 4, comma 4, e l'articolo 7, comma 1, del D.lgs 115/08 hanno previsto, fra l'altro, che l'Unità per l'efficienza istituita in seno all'Enea, provvedesse alla verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate e definisse metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette;
- l'articolo 4, comma 3, del D.lgs 115/08, ha previsto che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Enea e previo parere, per i profili di rispettiva competenza, del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, fossero stabilite le modalità con cui procedere alla riorganizzazione delle strutture, al fine di consentire l'effettività delle funzioni dell'Unità per l'efficienza energetica di Enea;
- il citato articolo 7, comma 1, del D.lgs 115/08, ha disposto che le modalità con cui l'Unità per l'efficienza energetica di Enea avrebbe provveduto alle attività di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del medesimo decreto fossero approvate con decreto interministeriale;
- l'articolo 7, comma 2, del D.lgs 115/08 ha previsto che, nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai precedenti alinea, continuino ad applicarsi i provvedimenti normativi e regolatori emanati in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del D.lgs 79/99 e dell'articolo 16, comma 4, del D.lgs 164/00;
- l'articolo 7, comma 4, del D.lgs 115/08 ha disposto che l'Autorità, tra l'altro, verifica il rispetto delle regole da parte dei soggetti di cui alla lettera e) comma 1, del medesimo provvedimento;
- nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 7, comma 1, del D.lgs 115/08, con la deliberazione GOP 26/09 è stata approvata una nuova Convenzione con Enea relativa alla gestione delle attività di valutazione e certificazione dei risparmi energetici e a quelle di supporto

- all'adozione, da parte dell'Autorità, di nuove schede standardizzate e analitiche, di aggiornamenti delle schede tecniche in vigore, di linee guida per la redazione di proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo per specifiche tipologie progettuali;
- la deliberazione GOP 26/09 ha rinviato a successivi atti dell'allora Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, oggi Direttore della Direzione Consumatori e Utenti (di seguito: Direttore DCOU) per i profili non regolati dalla delibera e dalla Convenzione, concependo tali atti come propedeutici all'effettivo passaggio dal regime di avvalimento di Enea a quello di affidamento e come necessari per l'entrata in vigore delle correlate disposizioni integrative della disciplina dei procedimenti di approvazione delle proposte di progetto e di programma di misura e di verifica e certificazione dei risparmi energetici effettivamente conseguiti dai progetti;
 - l'articolo 29, comma 1, del D.lgs 28/11, ha previsto che *“con i provvedimenti di cui all'articolo 7 del D.lgs n. 115/08”*:
 - *“b) è disposto il passaggio alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, ferme restando le competenze della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. sull'attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi”*;
 - *“c) sono approvate almeno 15 nuove schede standardizzate, redatte dall'Enea e trasmesse al Ministero dello sviluppo economico secondo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto”*;
 - l'articolo 30, comma 1, del D.lgs. 28/11 ha disposto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera c), del D.lgs 115/08 e nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, l'Enea avvia ed effettua le attività in esso previste e, in particolare:
 - a) redige e trasmette al Ministero dello sviluppo economico almeno 15 schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi;
 - b) provvede a pubblicare casi studio e parametri standard come guida per facilitare la realizzazione e la replicabilità degli interventi a consuntivo;
 - in ragione delle richiamate nuove disposizioni normative di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), del D.lgs 28/11, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del D.lgs 115/08, l'Autorità ha continuato ad avvalersi di Enea a supporto dello svolgimento delle seguenti attività:
 - a) attività istruttoria a supporto delle decisioni in merito alla valutazione delle proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo di cui all'articolo 6 delle Linee Guida;
 - b) attività di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione dei risparmi energetici effettivamente conseguiti in applicazione di progetti di cui all'articolo 12 delle Linee Guida;
 - c) attività di controllo, di cui all'articolo 14, delle Linee Guida, volta a verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetto ai fini della certificazione dei risparmi energetici;
 - per disciplinare il rapporto di avvalimento con Enea di cui al precedente alinea, si è fatto riferimento, per quanto compatibile, a quanto previsto dalla deliberazione 4/06 e dalla allegata Convenzione, fatta salva, in via eccezionale, l'applicazione dei

- criteri per il riconoscimento degli oneri sostenuti previsti dalla Convenzione di cui alla deliberazione GOP 26/09;
- in ragione delle disposizioni normative di cui all'articolo 30, comma 1, del D.lgs 28/11, dalla data di entrata in vigore di detto decreto legislativo l'Autorità ha cessato di avvalersi di Enea per le attività di studio e proposta a supporto dell'adozione, da parte dell'Autorità, di:
 - a) nuove schede tecniche di quantificazione standardizzate e analitiche di cui all'articolo 4, comma 5, e all'articolo 5, comma 2, delle Linee Guida, ovvero dell'aggiornamento periodico di quelle adottate;
 - b) linee guida per la predisposizione di proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo riferite a specifiche tipologie progettuali, sviluppate sulla base dell'esperienza di valutazione di proposte di progetto e di programma di misura;
 - la Convenzione approvata con la deliberazione GOP 26/09 ha durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione ed è dunque di prossima scadenza.

RITENUTO CHE:

- al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle attività di valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei DDMM 20 luglio 2004 e s.m.i., nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b) del D.lgs 28/11 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del D.lgs 115/08, sia necessario e urgente prorogare fino al 31 dicembre 2012 l'avvalimento di Enea a supporto dello svolgimento delle seguenti attività:
 - a) attività istruttoria a supporto delle decisioni in merito alla valutazione delle proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo di cui all'articolo 6 delle Linee Guida;
 - b) attività di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione dei risparmi energetici effettivamente conseguiti in applicazione di progetti di cui all'articolo 12 delle Linee Guida;
 - c) attività di controllo di cui all'articolo 14, delle Linee Guida, volta a verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetto ai fini della certificazione dei risparmi energetici;
- fermo restando quanto stabilito dalla presente deliberazione, sia dunque opportuno continuare a disciplinare il rapporto di avvalimento di Enea per lo svolgimento delle attività di cui al precedente alinea secondo quanto previsto dalla deliberazione 4/06, come modificata e integrata dal presente provvedimento al fine di tenere conto delle successive evoluzioni nel contesto di riferimento per lo svolgimento delle suddette attività

DELIBERA

1. di prorogare fino al 31 dicembre 2012 l'avvalimento di Enea per le seguenti attività:
 - a) attività istruttoria a supporto delle decisioni in merito alla valutazione delle proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo di cui all'articolo 6 delle Linee Guida;

- b) attività di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione dei risparmi energetici effettivamente conseguiti in applicazione di progetti, di cui all'articolo 12, delle Linee Guida;
 - c) attività di controllo, di cui all'articolo 14, delle Linee Guida, volta a verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetto ai fini della certificazione dei risparmi energetici;
2. di disciplinare il rapporto di avvalimento di Enea, di cui al punto 1, secondo quanto previsto dall'allegata Convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*);
 3. di individuare nel Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità il Responsabile per l'Autorità per l'attuazione della Convenzione di cui al precedente punto 2;
 4. di modificare la deliberazione 4/06 come segue:
 - a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alla deliberazione EEN 9/11 e, inoltre, le seguenti:

 - l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - l'Enea è l'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di cui al decreto legislativo 2 settembre 2003, n. 257;
 - decreti ministeriali 20 luglio 2004 sono i decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni;
 - Direttore DCOU è il Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità;
 - Direzione DCOU è la Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità;
 - dPR n. 244/01 è il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
 - Linee Guida sono la deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11, il relativo Allegato A e loro s.m.i.”;
 - b) in tutto il testo, le parole “Direttore DCQS” sono sostituite dalle parole “Direttore DCOU”, e le parole “Direzione DCQS” sono sostituite dalle parole “Direzione DCOU”;
 - c) all'articolo 2, comma 1, sono eliminate le parole “ai sensi della deliberazione 20 ottobre 2004, n. 182/04” e dopo le parole “proposte di progetto e di programma di misura” sono aggiunte le parole “attraverso il sistema informativo dedicato e secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito internet dell'Autorità”;
 - d) l'articolo 2, comma 3, è sostituito dal seguente:

“2.3 L'attività istruttoria sulle proposte di progetto e di programma di misura è condotta dall'Enea, di cui l'Autorità si avvale ai sensi del successivo articolo 4. L'Enea formula direttamente le richieste di integrazioni e chiarimenti che si rendano necessarie, fermo restando che ogni valutazione finale concernente l'esercizio del potere decisionale compete esclusivamente all'Autorità”;
 - e) l'articolo 2, comma 4 e l'articolo 3, comma 4, sono sostituiti dal seguente:

- “Tutti i dati e le informazioni presentate dal soggetto titolare del progetto ai fini dell’attività istruttoria/di verifica devono essere trasmessi all’Autorità attraverso il sistema informativo dedicato e secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito internet dell’Autorità.”;
- f) all’articolo 3, comma 2, dopo le parole “si rendano necessarie” sono aggiunte le parole “fermo restando che ogni valutazione finale concernente l’esercizio del potere decisionale compete esclusivamente all’Autorità”;
 - g) all’articolo 4, comma 1, le parole “per un periodo di 3 anni a far data dalla sottoscrizione della Convenzione di cui al comma 4.3, lettera a)” sono sostituite dalle parole “dal 6 luglio 2012 fino al 31 dicembre 2012”;
 - h) l’articolo 4, comma 2, è sostituito dal seguente:

“4.2 L’Enea svolge operativamente le attività connesse ai procedimenti di cui al precedente comma 4.1, utilizzando il sistema informativo predisposto dall’Autorità per l’attuazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni.;
 - i) prima dell’articolo 4, comma 3 è inserito il seguente articolo 4, comma 2bis:

“4.2bis L’Enea predispone rapporti di valutazione sull’attività svolta in relazione ai procedimenti di cui al precedente comma 4.1, secondo modalità definite dal Direttore DCOU dell’Autorità.”;
 - j) l’articolo 4, comma 3, è sostituito dal seguente:

“4.3 Salvo quanto previsto nel presente provvedimento e nella successiva deliberazione 239/2012/A/efr, le attività di cui al comma 4.1 sono svolte dall’Enea secondo la disciplina contenuta nella Convenzione allegata al presente provvedimento (Allegato A).”;
 - k) all’articolo 5, comma 1, le parole “di cui all’articolo 65 della deliberazione n. 5/04” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 60, della deliberazione n. 348/07” e le parole “di cui all’articolo 11 della deliberazione n. 170/04” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 94, della deliberazione ARG/gas 159/08”;
 - l) all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“6.1 È conferito mandato al Direttore DCOU per le azioni a seguire, ivi compresa la firma della Convenzione, nonché la definizione di eventuali ulteriori profili, non regolati dalla Convenzione, relativi allo svolgimento da parte di Enea, delle predette attività.” ;
 - m) all’articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“6.2 Il presente provvedimento viene pubblicato, ad eccezione dell’Allegato A, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.”;
 - n) l’Allegato A di cui all’articolo 4, comma 4.3, della deliberazione 4/06, è sostituito dall’Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di trasmettere il presente provvedimento e lo schema di Convenzione, di cui al punto 2, all’Enea ;
 6. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell’Allegato A e la deliberazione 4/06, come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

7 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni